



Dott. MAURO ROVIDA
Dott. FRANCESCA RAPETTI
Dott. LUCA GIACOMETTI
Dott. ELISA GEGOLI
Dott. CLAUDIA CAPPELLO
Dott. BARBARA MARINI
Dott. MICAELA MARINI

16122 GENOVA - Piazza Corvetto 1/7
Telef.: +39 010 876.641 - Fax: +39 010 874.399
e mail: segreteria@studioroviida.it

Genova, 8 agosto 2008

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Professionisti - Eliminazione dell'obbligo di tracciabilità dei compensi

L'art. 32 co. 3 del DL 112/2008 (non modificato nell'iter di conversione in legge) ha abrogato l'art. 35 co. 12 e 12-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006). In capo agli esercenti arti e professioni, a partire dal 25.6.2008 è quindi venuto meno l'obbligo di:

- o tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse per effetto dell'attività professionale e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;
- o riscuotere i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie (1.000,00 euro fino al 30.6.2008) esclusivamente mediante i c.d. strumenti finanziari "tracciabili", vale a dire assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

La soppressione dell'obbligo di tracciabilità non modifica peraltro la disciplina in materia di controlli bancari prevista dall'art. 32 del DPR 600/73.

In proposito, si ricorda che il citato art. 32 co. 1 n. 2) del DPR 600/73 pone a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39 (accertamento analitico), 40 (rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche) e 41 (accertamento d'ufficio) del citato DPR gli importi prelevati o riscossi (considerati alla stregua di compensi), se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili.



Peraltro, l'Agenzia delle Entrate (circolare 4.8.2006 n. 28, § 7, e circolare 19.10.2006 n. 32) ha precisato che i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotti nella gestione extra-professionale.

In pratica, eventuali prelievi per esigenze personali o familiari rimangono consentiti senza che il professionista debba fornire la prova rigorosa che questi non hanno avuto rilevanza ai fini della determinazione del reddito. Sarà infatti sufficiente limitarsi a dimostrare che, in relazione all'entità degli importi e alle normali esigenze personali, i prelievi sono inerenti alla sfera extra-professionale.

Cordiali saluti

Dott. Luca Giacometti